FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 143/CGF (2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma del 20 gennaio 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; – Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL'A.S.D. GARIBALDINA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2012 INFLITTA AL CALCIATORE THAQI EGSZON SEGUITO GARA GRUMULUS/GARIBALDINA DEL 6.11.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 30 del 6.12.2011)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Garibaldina di Stagno Lombardo (Cremona) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.500,00, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PIANESE A.S.D./VOLUNTAS CALCIO SPOLETO DELL'8.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 dell'11.1.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.D. Voluntas Calcio Spoleto di Spoleto (Perugia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo – Componenti; – Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3) RICORSO DEL CALCIATORE VECCHI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 01.6.2013 INFLITTAGLI SEGUITO GARA RIVER PIEVE/FORNOLI DEL 27.11.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 35 del 5.1.2012)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calciatore Francesco Vecchi e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL NUOVA COSENZA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- DELLA AMMENDA CON DIFFIDA DI €2.000,00;
- DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 3 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO, A PORTE CHIUSE, CON DECORRENZA IMMEDIATA,

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NUVLA SAN FELICE/ NUOVA COSENZA CALCIO DELL'8.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 dell'11.1.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Nuova Cosenza Calcio S.r.l. di Cosenza e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELLA POL. GAETA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE SCERRATI SIMONE;
- DELL'AMMENDA DI €800,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA GAETA S.RL./ NARDÒ CALCIO DELL'8.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 dell'11.1.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Gaeta S.r.l. di Gaeta (Latina) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Mario Sanino

Pubblicato in Roma il 20 gennaio 2012

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete